

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN

OTTEMPERANZA AL CAPO II DEL

DECRETO LEGISLATIVO 15

NOVEMBRE 1993, N. 507.

Il presente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30/1994 è soggetto a modifiche e da ultimo:

- Delibera n. 122 del 24.04.2014;*
- Delibera n. 159 del 05.06.2014.*
- Delibera di C.C. n. 58 del 10.12.2014*

INDICE

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1.....	4
<i>OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE</i>	4
Art. 2.....	4
<i>RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</i>	4
Art. 3.....	5
<i>PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI</i>	5
Art. 4.....	5
<i>CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</i>	5
Art. 5.....	6
<i>PRESCRIZIONE PER LE OCCUPAZIONI</i>	6
Art. 6.....	6
<i>DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE</i>	6
Art. 7.....	6
<i>DECADENZA DELLA CONCESSIONE</i>	6
Art. 8.....	7
<i>REVOCA DELLA CONCESSIONE</i>	7
Art. 9.....	7
<i>RINNOVO DELLE CONCESSIONI</i>	7
Art. 10.....	7
<i>OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONE DEI MATERIALI</i>	7
Art. 11.....	7
<i>OCCUPAZIONI D'URGENZA</i>	7
CAPO II	8
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	8
Art. 12.....	8
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	8
Art. 13.....	8
<i>CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE</i>	8
Art. 14.....	9
<i>DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE - GRADUAZIONE DELLA TASSA</i>	9
Art. 15.....	9
<i>TARIFFE</i>	9
Art. 16.....	9
<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	9
Art. 17.....	10
<i>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA E MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA</i>	10
CAPO III	10
Art. 18.....	10

<i>OCCUPAZIONE PERMANENTE</i>	10
Art. 19	10
<i>PASSI CARRABILI</i>	10
Art. 20	11
<i>PASSI CARRABILI – RIDUZIONI E CASI PARTICOLARI</i>	11
Art. 21	11
<i>PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA</i>	11
Art. 22	11
<i>AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO</i>	11
Art. 23	12
<i>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</i>	12
Art. 24	12
<i>APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI</i>	12
Art. 25	12
<i>OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO</i>	12
Art. 26	13
<i>CASI DI RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE</i>	13
CAPO IV	13
Art. 27	13
<i>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</i>	13
Art. 28	14
<i>ESPOSIZIONE DI MERCE</i>	14
Art. 29	14
<i>MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI</i>	14
Art. 30	15
<i>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE</i>	15
Art. 31	15
<i>ESENZIONI</i>	15
CAPO V	16
Art. 32	16
<i>DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA</i>	16
Art. 33	16
<i>VERSAMENTO DIRETTO DELLA TASSA</i>	16
CAPO VI	17
Art. 34	17
<i>ACCERTAMENTI</i>	17
Art. 35	17
<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	17
Art. 36	18
<i>RIMBORSI</i>	18
Art. 37	18
<i>SANZIONI</i>	18
Art. 38	19
<i>NORME TRANSITORIE</i>	19
Art. 39	19
<i>NORME FINALI</i>	19

Art. 40	19
<i>ENTRATA IN VIGORE</i>	19

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa ai sensi del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e del D. Lgs. n. 566 del 28/12/1993 e del D.M. 26/04/1994 pubblicato dalla G.U. n. 130 del 06/06/1994 sostituisce il regolamento vigente. Il Funzionario responsabile avrà cura della conservazione ordinata e cronologica degli atti, registri e documenti di cui al D.M. 26/04/1994 e compilare e trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale la situazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del citato D.M. e sostituisce il regolamento vigente.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 1

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione rilasciato da Giunta Municipale aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee e sono effettuate a seguito di autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

E' affidato al Consiglio Comunale il compito di individuare le aree da preservare o comunque non assegnare in concessione.

Il Consiglio Comunale riunito con scadenza pluriennale e comunque in concomitanza dell'inizio della periodizzazione prevista dalla legge vara il piano di concessione delle aree pubbliche.

Art. 2

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente (fiscale per le ditte);

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione o autorizzazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 3

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede ad acquisire dall'ufficio tecnico e dal Comando di Polizia Municipale i pareri di competenza. Sulla domanda si provvede nel termine di 60 giorni sia in caso di diniego che di accoglimento a mezzo notifica.

In caso di nuove richieste di occupazioni temporanee di suolo pubblico, che abbiano ad oggetto la stessa zona e per lo stesso periodo, non occorre presentare nuova documentazione, trattandosi di appesantimento del procedimento autorizzatorio, fatti salvi i necessari accertamenti da parte dei competenti uffici;

Il concessionario, per motivi personali, può recedere unilateralmente dalla concessione di suolo pubblico, con un preavviso di almeno 15 gg.

Art. 4

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 112/91 e del D. M. 248 del 04/06/1993.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

senza pregiudizio dei diritti di terzi;

con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;

a termine per la durata massima di anni 10.

Le concessioni e/o autorizzazioni alle occupazioni di spazio, non sostituiscono in alcun caso il titolo edilizio abilitativi per la installazione o posa in opera di manufatti di qualsiasi genere.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 5

PRESCRIZIONE PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 6

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli.

Art. 8

REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 9

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 90 giorni prima della scadenza stessa, con le stesse modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 10

OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando, a seconda dei casi, un termine dai 5 ai 30 gg. per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando, al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, fermo restando comunque l'assolvimento della tassa di occupazione.

Art. 11

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio Comunale via fax o con telegramma.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistono le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, box-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggetti alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato in quanto questo Comune ha popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Non sono soggetti alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Demanio statale.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III^a classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione di Giunta Municipale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40 comma 3 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.

Art. 14

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE - GRADUAZIONE DELLA TASSA

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie A e B come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di diversa categoria sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

A tale effetto, sentita la commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come da allegato elenco.

Art. 15

TARIFFE

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 saranno adottate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40 comma 3).

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. 507/93.

Le misure di cui ai predetti artt. costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:

Prima categoria 100 per cento;

Seconda categoria 80 per cento.

Art. 16

SOGGETTI PASSIVI

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art 38 comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 17

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA E MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in km lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al km lineari sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o km lineare, la stessa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o km lineare superiore.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

CAPO III

Art. 18

OCCUPAZIONE PERMANENTE

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica sulla base delle misure di tariffe di cui alla tabella tariffe allegato A.

Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42 comma 5).

Art. 19

PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per ogni passo carrabile autorizzato è dovuto un canone annuale, a favore del Comune, il cui ammontare è fissato in £ 30.000 (€ 15,49) e le cui modalità di riscossione sono determinate con delibera di Giunta Municipale.

Ai sensi dell'art 44 comma 5 del D. Lgs. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili la tariffa è quella di cui all'art. 18 ridotta del 50% così come previsto dal comma 3 dell'art. 44 del sunnominato decreto legislativo ed indicata nella tabella tariffaria lett. B.

Art. 20

PASSI CARRABILI – RIDUZIONI E CASI PARTICOLARI

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9,00. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tariffa è parimenti ridotta al 10 % per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi rapporto (tabella tariffe lett. C).

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra (comma 3) e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 10 % ed indicata nella tabella tariffe lett. D (comma 6 – 7 – 8 – 9 art. 44 D. Lgs. 507/93).

Ai sensi dell'art. 44 comma 10 per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50% (tabella tariffe lett. E).

Art. 21

PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 44 comma 11 la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 22

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del citato D. Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (tabella tariffe lett. F).

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e le conseguenti occupazioni di suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale graduata secondo l'importanza della località ove sono situati gli impianti medesimi, ed indicata nella tabella tariffe lett. G.

La tassa si applica ai distributori muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai tremila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazioni di 1000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4,00 mq.

Le occupazioni eccedenti la superficie di mq 4,00 comunque utilizzate, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche.

Art. 24

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Ai sensi dell'art. 48 comma 7, per l'impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale graduata secondo l'importanza della località ove sono situati detti distributori ed indicata nella tabella tariffe lett. H.

Art. 25

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

Ai sensi dell'art. 46 comma 1, e 47 comma 1 per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio ed è commisurata sulla base delle misure di cui alla tabella tariffe lett. H (comma 2 art. 42).

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi è dovuta una tassa annuale forfetaria di £ 50.000 (€ 25,82) indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (tab. tariffe lett. L).

Ai sensi dell'art. 47 comma 4, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture di cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. 507/93 impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, oppure in gallerie appositamente costruite la spesa relativa è a carico degli utenti, art. 46 comma 2.

Art. 26

CASI DI RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

Ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. c, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte dal 50% (tabella tariffe lett. M).

Ai sensi dell'art. 44 comma 2 la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30% (tabella tariffe lett. N).

CAPO IV

Art. 27

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Sono di tipo temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

La tassa si applica a metro quadrato in relazione alle ore di occupazione in base alle tariffe giornaliere di cui alla tabella tariffe lett. N.

Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10% così come prescritto dall'art. 42 comma 5.

Per le occupazioni temporanee, con riferimento ai giorni di occupazione, si applica la tassa indicata nella tabella tariffe lett. O.

Ai sensi dell'art. 47 comma 5, per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata forfetariamente ed indicata nella tabella tariffe lett. P.

Ai sensi dell'art. 45:
comma 2/c - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50% (tabella tariffe lett. Q).

comma 3 - per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza (tabella tariffe lett. R).

comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (tabella tariffe lett. S).

comma 5 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80% (tabella tariffe lett. T).

comma 5 – per le occupazioni temporanee del suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93 la tariffa giornaliera ordinaria è ridotta del 50% (tabella tariffe lett. U).

comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali e sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80% (tabella tariffe lett. V):

comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (tabella tariffe lett. Z).

comma 6/bis – le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% (tabella tariffe lett. K).

comma 6 – le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30% (tabella tariffe lett. Y).

Ai sensi dell'art. 42 comma 2, per occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (tabella tariffe lett. X).

Ai sensi dell'art. 45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% (tabella tariffe lett. J).

Art. 28

ESPOSIZIONE DI MERCE

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 29

MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 30

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto ed un altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 31

ESENZIONI

1 – Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. L.gs. 15 novembre 1993 n. 507:

occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

le occupazioni occasionali non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico merci;

le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

le occupazioni di aree cimiteriali;

gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

2 – sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

c) in caso di nuove richieste di occupazioni temporanee di suolo pubblico, che abbiano ad oggetto manifestazioni culturali, canore e di spettacolo, di intrattenimento, proposte da associazioni, iscritte all'Albo comunale, senza alcun scopo di lucro, senza bigliettazione e senza commercializzazione di alcun tipo. **di prodotto a titolo oneroso.** (locuzione eliminata con delibera di C.C. n. 59 del 10.12.2014)

CAPO V

Art. 32

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 gg. dalla data di notifica del rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni di occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatisi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a 1000 lire: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 500 lire o per eccesso se superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa previa compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto dalle occupazioni medesime.

Art. 33

VERSAMENTO DIRETTO DELLA TASSA

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione (occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio, da commercianti che effettuano l'attività in forma itinerante e quelle poste in essere su aree comunali adibite con cadenza periodica a mercato) il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del modulo di versamento, mediante versamento diretto.

CAPO VI

Art. 34

ACCERTAMENTI

- 1) Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 32 comma 5 del presente regolamento entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2) Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sopratasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 gg, per il pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che di ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui al comma precedente separatamente per ciascun anno.
- 5) Il Funzionario responsabile avrà cura di conservare ed aggiornare il registro cronologico degli avvisi di accertamento, di cui all'art. 6 lett. c) del D. M. 26/04/1994 che dovrà essere vidimato inizialmente dal Sindaco e dal Segretario Generale.

Art. 35

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva della tassa si effettua, secondo le modalità previste dall'art. 58 del D.P.R. 28 gennaio 1968, n. 43 in un'unica soluzione.
Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Ai fini del rimborso dell'imposta o del diritto il Comune o il Concessionario provvederanno con bollettario madre-figlia, da tenersi secondo le modalità indicate dal D.M. 26/04/1994, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06/06/1994.

Art. 37

SANZIONI

1) SOPRATTASSE

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore somma dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 % dell'ammontare della tassa o della maggiore somma dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 %.

2) INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

3) PENE PECUNIARIE

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da £ 50.000 (€ 25,82) a £ 150.000 (€ 77,47), da determinare in base alla gravità della violazione.

La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal funzionario responsabile del servizio.

La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa o l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 38

NORME TRANSITORIE

La tassa, per il solo anno 1994 è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 507/93:

- a) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, ma non iscritti a ruolo, dovranno, entro 60 giorni dalla adozione del presente regolamento e relative tariffe, presentare apposita denuncia di occupazione, redatta sui moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, ed effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando gli appositi bollettini.
I contribuenti, già iscritti a ruolo, entro 60 giorni dall'adozione del regolamento TOSAP sono tenuti a provvedere ad effettuare il versamento della differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dalle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione comunale.
- b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 46 (del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere) la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 %, con una tassa minima di £ 50.000.
- c) c. 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa per l'anno 1994 è pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 50%.
- d) comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93, sono effettuate con le modalità e i termini previste dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14/09/1931 e successive modifiche. La formulazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28/01/1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 39

NORME FINALI

Viene abrogato il "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" fino a questo momento in vigore.

Art. 40

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 27/06/1994 ed è divenuto esecutivo il 21 luglio 1994.